



2012/08.09/000050-01  
DIRA61000 - 2019/18

**SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO**

Ufficio Valutazione Impatto Ambientale

**SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO**

Ufficio Controllo Emissioni Ed Energia

**SETTORE RISORSE DEL TERRITORIO**

Ufficio Acque

**Oggetto: D.Lgs. 387/2003 - D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 40/1998 e s.m.i..**

**Progetto di centrale idroelettrica sul Torrente Corsaglia tra Cascina Isola e Cascina La Gatta nei Comuni di San Michele Mondovì e Lesegno (potenza superiore a 1000 kw).**

**Proponente: CLEAR ENERGY S.r.l., C.so Statuto n. 2/c – 12084 MONDOVI'.**

**Giudizio negativo di Compatibilità Ambientale, diniego di concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i. e rigetto istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i..**

**I DIRIGENTI DEI SETTORI**

**Vista** l'istanza in data 14 marzo 2012, con prot. ric. n. 24972, della ditta **Clear Energy S.r.l.**, con sede legale in C.so Statuto n. 2/c – 12084 MONDOVI', intesa ad ottenere l'autorizzazione unica ex art.12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., con contestuale pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i., e concessione di derivazione di acqua pubblica, ai sensi del Regolamento regionale 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto di impianto idroelettrico localizzato sul Torrente Corsaglia tra Cascina Isola e Cascina La Gatta nei Comuni di San Michele Mondovi e Lesegno.

**Premesso che:**

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Avvenire", pubblicato in data 29.11.2011. Sul BURP n. 15 del 12.04.2012 è stato pubblicato il comunicato di avvio del procedimento.

L'intervento in oggetto, che rientra nella categoria progettuale n. 41 dell'allegato B2 alla L.R. 40/98 e s.m.i., consiste nella realizzazione di un impianto per la produzione di energia idroelettrica e opera di presa sul Torrente Corsaglia in località Cascina Isola – Cascina La Gatta.

Nella sua versione originaria l'intervento era caratterizzato da:

- opera di presa quota di 400.30 m. s.l.m.;
- canale di adduzione e vasca di carico a cielo aperto (a quota 400.22 m. s.l.m.);
- condotta forzata di 2.3 Km, completamente interrata e comprensiva di cinque attraversamenti del Torrente Corsaglia in subalveo;
- canale di restituzione a quota 375.22 m. s.l.m.;
- salto nominale medio di 25 metri;
- portata media derivata pari a 4.481 l/s;
- potenza nominale media di concessione pari a KW 1099.

Con la nota prot. n. 30471 del 29.03.2012 era stata convocata la 1<sup>a</sup> riunione della Conferenza di Servizi, in data 15 maggio 2012. Nel corso della medesima, era stata evidenziata la necessità di richiedere un'integrazione degli atti documentali, al fine di chiarire e maggiormente specificare il progetto presentato, formalizzata al proponente con nota prot. n. 52103 del 04.06.2012.

In data 06.09.2012, con nota prot. n. 78474, la Ditta aveva provveduto al deposito della documentazione integrativa richiesta, trasmessa agli Enti del procedimento con nota prot. n. 80058 del 12.09.2012

Con le integrazioni presentate, rispetto al progetto depositato ed esaminato in sede di Conferenza di Servizi, sono variati i seguenti parametri:

- Portata media complessiva: 3414 l/s;
- Salto nominale medio: 16.92 metri;
- Potenza nominale media annua: 567 kW.

Con successiva nota prot. n. 81459 del 20.09.2013, l'Ufficio VIA ha integrato nel procedimento unico, l'Unione Consorzi Irrigui dei Canali Piana, Carneroli, Prati Nuovi, San Lorenzo e Vigne.

**Dato atto che:**

- in relazione alla disponibilità delle aree interessate dall'intervento, ivi comprese le opere connesse e le aree di cantiere, il proponente:
  - o per una parte di tali aree, ha prodotto i titoli di disponibilità, giudicati idonei dal Responsabile del procedimento e depositati agli atti dell'Amministrazione.
  - o per le restanti aree, ha presentato, in sede di istanza, la richiesta di attivare la procedura espropriativa ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. Pertanto si è proceduto con le comunicazioni personali di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 11 e 16 del succitato Decreto, per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, sulla base del Piano Particellare di Esproprio, depositato agli atti dell'Amministrazione, ove per i

soggetti deceduti e/o irreperibili si è provveduto alla pubblicazione, così come previsto dall'art. 16, c.8 del decreto sopraindicato.

La Società proponente ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa, relativa al procedimento di esproprio, con nota Prot. n. 16000 del 17.02.2014.

Nel corso del procedimento risultano pervenute le seguenti osservazioni da parte dei soggetti espropriandi:

- da parte dei Sig.ri Silvio Stefano Canavese e Antonio Canavese, di cui alla nota prot. ric. n. 56703 del 09.06.2014;
- da parte della Sig.ra Paola Cresta, di cui alla nota prot. ric. n. 51147 del 23.05.2014;
- da parte dei Sig.ri Paola e Mario Cresta, di cui alla nota prot. ric. n. 56299 del 06.06.2014.

Con il deposito delle integrazioni sopra citate, il progetto proposto in fase di avvio della presente procedura, e già integrato nel corso del 2012, ha subito ulteriori modifiche, riassunte nella tabella seguente:

Progetto		iniziale	integrazioni
data		14.03.2012	06.09.2012 - 20.05.2013 - 15.10.2013 - 17.02.2014 - 05.12.2018
Sponda di presa		sinistra	sinistra
Area Bacino sotteso	km <sup>2</sup>	231.7	231.7
Q MAX derivata	l/s	10000	10000
Q media derivata	l/s	4480	3414
Q min derivata	l/s	2000	500
Q 200	m <sup>3</sup> /s	875	875
Tipo sbarramento e di presa		traversa fissa con paratoia laterale	traversa fissa con paratoia laterale
Lunghezza sbarramento	m	42.20	42.20
elevazione sbarramento	m	2.00	2.00
larghezza sbarramento	m	12.70	12.70
Quota di prelievo - coronamento	m s.l.m.	400.30	400.30
Quota restituzione in alveo	m s.l.m.	375.22	383
Quota pelo morto monte motori	m s.l.m.	400.22	400.22
Quota pelo morto valle motori	m s.l.m.	375.22	388.30
Lunghezza canale di adduzione	m	75	75
Larghezza canale di adduzione	m	5	5
Altezza canale di adduzione	m	2.50	2.50
Lunghezza Condotta Forzata	m	2300	1300
Diametro Condotta Forzata	cm	2.50	2.50
Salto nominale medio	m	25.00	16.92
Potenza Nominale media annua	kW	1099	567
Potenza Nominale massima	kW	2452,5	1660
Produzione media annua	MWh	7294	3792
Potenza installata	kW	2452	Non indicata
Numero e tipo turbine		2 Francis	2 Francis
Rendimento impianto	%	80%	80%
Lunghezza tratto sotteso	m	3550	2190
Sponda di rilascio del DMV		sinistra	sinistra
DMV base proposto	l/s	625.2	655.5
DMV modulato proposto		Tipo A 20%	Tipo B 1500 e 3000 l/s
QPAI	l/s	100	100
DMV luce sotto battente (scarico di fondo)	l/s	525	555.5

<b>DMV</b> apertura paratoia sghiaiatrice			modulazione
<b>Scarico di fondo/paratoia sghiaiatrice</b>		SI	SI
<b>Scala di rimonta per la fauna ittica</b>		SI	SI
<b>Misuratori</b>		SI	SI
<b>Fermo impianto</b>		non previsto a priori	non previsto a priori
<b>Dispositivo di limitazione della portata massima derivabile</b>		Paratoia elettrocomandata	Paratoia elettrocomandata
<b>Dispositivo di misura diretta della portata</b>			
<b>Attestazioni di credito</b>		si (da aggiornare)	SI
<b>Costo del progetto</b>	€	4'910'000.00	3'930'711.50
<b>Piano di DIMISSIONE</b>	€	230'000	180'000
<b>Durata dei lavori</b>	mesi	9	9
<b>Monitoraggio Ambientale</b>		SI	SI
<b>Disponibilità dei Siti</b>		ESPROPRIO	ESPROPRIO
<b>scavi</b>	m <sup>3</sup>	66200	40300
<b>scavi (materiale in esubero)</b>	m <sup>3</sup>	18500	20460
<b>Certificazione EMAS</b>		NO	NO
<b>Interazioni con Concessioni già assentite</b>		SI	NO

Con nota prot. n. 36271 del 11.04.2014, l'Ufficio Acque aveva comunicato all'Ufficio VIA di aver concluso la fase procedimentale di propria competenza, ai sensi del D.P.G.R. 29.07.2003, n.10/R e s.m.i.

Il procedimento amministrativo svolto è ulteriormente dettagliato nel contributo istruttorio Prot. n. 90187 dell'11.12.2018 del Settore Risorse del Territorio – Ufficio Acque (**Allegato n. 1**), più avanti richiamato.

Con nota prot. n. 23180 del 10.03.2014 la Provincia ha ritenuto di ammettere la Sig.ra CRESTA Paola, in qualità di uditore, nelle riunioni delle Conferenze di Servizi che si sono svolte in merito all'intervento in oggetto.

Con le note prot. n. 78507 del 25.10.2018 e n. 84578 del 19.11.2018, è stata convocata la Conferenza di Servizi conclusiva in data 11 dicembre 2018.

Con nota prot. n. 88732 del 05.12.2018, il proponente ha depositato integrazioni di iniziativa relative ad aspetti idraulici, demaniali e di compatibilità con il PAI, pubblicate dall'Ufficio VIA sul sito web della Provincia in data 07.12.2018.

Nei termini stabiliti dall'art. 14 della L.R. 40/98 e s.m.i., risultano pervenute le seguenti osservazioni da parte del pubblico, conservate agli atti dell'Ente:

- note prot. ric. n. 93804 del 05.11.2012 e n. 97278 del 15.11.2012 della Federazione Provinciale Coldiretti di Cuneo, con cui si esprimono criticità relativamente all'impatto delle opere in progetto sulle attività agricole dell'area interessata e perplessità sulla compatibilità idraulica di tali opere;
- nota prot. ric. n. 41904 del 30.04.2014 di Legambiente e Pro Natura Cuneo (esprimono osservazioni circa le opere di scavo e tutela del suolo, circa il tratto sotteso e gli indici di utilizzo della risorsa, circa l'ubicazione dei locali della centrale idroelettrica e del piano di dismissione delle opere).

Nel corso della riunione della Conferenza di Servizi dell'11 dicembre 2018, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti, ai fini della formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni e cioè:

1. parere negativo da parte della **Provincia di Cuneo**, circa la pronuncia di **compatibilità ambientale, nonché ai fini del rilascio della concessione a derivare ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i.**, reso in Conferenza da parte del **Dirigente del Settore provinciale Risorse del Territorio**, con le motivazioni dettagliate nei contributi tecnici in allegato:
  - a. Nota prot. n. 90187 dell'11.12.2018 da parte del Settore Risorse del Territorio – Ufficio Acque (**Allegato n. 1**);
  - b. Nota prot. n. 90479 dell'11.12.2018 da parte del Settore Presidio del Territorio – Ufficio VIA (**Allegato n. 2**);
  - c. Nota prot. n. 87980 del 03.12.2018 da parte del Settore Presidio del Territorio - Polizia Faunistico Ambientale (**Allegato n. 3**);
  - d. Nota prot. n. 88134 del 03.12.2018 da parte del Settore Affari Generali - Ufficio Espropri (**Allegato n. 4**).
2. Contributo tecnico scientifico di **ARPA – Dipartimentale di Cuneo**, con nota prot. ric. n. 90283 dell'11.12.2018 (**Allegato n. 5**).
3. Parere ex art. 7 del R.D. 1775/1933 e s.m.i. dell'**Autorità di Bacino del Fiume Po**, con note prot. n. 3724/4.1 del 30.05.2012 e prot. ric. n. 85766 del 23.11.2018 (**Allegato n. 6**).
4. Richiesta di revisione progettuale ai fini del rilascio dell'autorizzazione ex R.D. 523/1904 e s.m.i., di conformità con l'art. 9 delle Norme di Attuazione del P.A.I. e dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i., con nota prot. di ric. n. 90370 dell'11.12.2018 della **Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale di Cuneo (Allegato n. 7)**.
5. Comunicazione in relazione alla competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i., della **Regione PIEMONTE - Settore Territorio e Paesaggio**, con nota prot. ric. n. 85911 del 26.11.2018.
6. Parere di competenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte - **Soprintendenza Per I Beni Architettonici E Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli** con nota prot. di ric. n. 44293 del 15.05.2012 (**Allegato n. 8**).
7. Parere da parte del **Comune di San Michele Mondovì** in cui si richiede una revisione del progetto depositato alla luce della situazione del contesto geologico attuale, come dettagliato nella nota prot. n. 90158 dell'11.12.2018 (**Allegato n. 9**).
8. Comunicazione da parte del **Comune di Lesegno**, con nota prot. di ric. n. 79308 del 30.10.2018, nella quale si indica che, il progetto in esame, in seguito alla revisione integrativa prodotta dal proponente, non interessa più il territorio del Comune medesimo.
9. Nulla osta demaniale dell'**Aeronautica Militare - Comando 1^ Regione Aerea** con nota prot. n. 9833 del 20.04.2012.
10. Nulla osta del **Ministero dello Sviluppo Economico** espresso con nota prot. n. 16092 del 07.10.2011.
11. nota prot. ric. n. 39121 del 18.04.2014 di **ENEL Distribuzione** con conferma della Soluzione Tecnica Minima Generale.
12. Nulla Osta da parte dell'**Unione Consorzi Irrigui dei Canali Piana, Carneroli, Prati Nuovi, San Lorenzo e Vigne**, per il tratto del Canale Piana in oggetto subordinatamente al rispetto delle condizioni deliberate il giorno 30.07.2014, e contenute nella nota prot. ric. n. 77393 dell'01.08.2014.

Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta in Conferenza con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, operata – ai fini della decisione finale- la valutazione e la comparazione tra la necessità di salvaguardia degli interessi ambientali e l'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'impianto, rilevata la preminenza e la priorità assoluta che nella procedura di VIA rivestono gli interessi ambientali, sono risultati elementi ostativi sia per formulare giudizio positivo di compatibilità ambientale, sia per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico ex D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i., in relazione al progetto in esame. Detti elementi ostativi, non superabili con prescrizioni, sono

ampiamente e diffusamente illustrati ed argomentati nei seguenti punti a) e b), nonché negli Allegati 1, 2, 5, 6 e 7, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Si riassumono nel seguito le succitate motivazioni:

**a) dal punto di vista della localizzazione dell'impianto e delle opere connesse, con riguardo allo stato attuale dei luoghi e ai potenziali impatti sulle componenti suolo – sottosuolo, vegetazione e paesaggio.**

Dall'istruttoria effettuata, ovvero dall'analisi delle Ortofoto post e ante alluvione del Torrente Corsaglia nel 2016 (fonti: RP – Google maps), è emerso che lo stato di fatto dei luoghi prescelti per l'impianto idroelettrico risultano fortemente modificati rispetto al contesto ambientale del 2012-2014.

Infatti, la zona di presa ed il primo tratto della condotta appare fortemente variata, in quanto il corso d'acqua risulta aver eroso la sponda, allo stato attuale molto arretrata rispetto al rilievo depositato. Il corso d'acqua in generale risulta essere esondato ed ha provocato dissesti morfologici di carattere torrentizio, in diverse zone coinvolte dal progetto in esame. Anche la zona del primo attraversamento in sub-alveo in progetto appare modificata rispetto al rilievo agli atti, dove in corrispondenza all'incirca del mappale 22, del Foglio 4, del Comune di San Michele Mondovì, risulta presente un ramo secondario del corso d'acqua e non più la zona coltivata precedentemente esistente.

Inoltre, la zona di posa della condotta a valle delle C. Santi, su una scarpata acclive boscata (immediatamente a monte dell'attuale alveo del corso d'acqua, viste anche le notevoli dimensioni della condotta e considerata l'unica sezione di progetto (che prevede notevoli movimenti terra e l'estirpo della superficie boscata presente, che nel caso di specie rappresenta funzioni di difesa del suolo, funzione tutelata dalla normativa vigente) non risulta adatta.

Infine, si segnala come la tavola "Aree di cantiere e accessi" prevede delle fasce di cantiere di minimo 12 metri e dei depositi inerti in zone del tutto inadeguate, che già dall'esame del catastale appaiono in zona relativa all'alveo del corso d'acqua ed allo stato di fatto dei luoghi in zone oggetto di esondazione e dissesto di carattere torrentizio, evidentemente inadeguate a tale scopo.

In conclusione, gli impatti potenziali derivanti dalle opere in progetto, vista l'attuale condizione del contesto, sono da considerarsi rilevanti.

**b) Per quanto riguarda gli obiettivi di qualità ambientale, la sottrazione di risorsa idrica e di bilancio di compatibilità tra produzione energetica e impatti ambientali sul territorio interferito.**

Dall'istruttoria effettuata è emerso che:

- la dimostrazione della compatibilità dei progetti con il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (PdGPO) di AdBPo non è stata acclarata dal Proponente mediante l'utilizzo di alcuna metodologia e risulta inadeguata e priva di contenuti (lo stesso dichiara di non averla svolta nella "scheda della domanda di concessione di derivazione d'acqua");
- non è disponibile un monitoraggio ante operam delle condizioni attuali (stato di bianco);
- circa l'impatto degli impianti idroelettrici sui Corpi Idrici sottesi ed alla loro compatibilità con il PdGPO e con il raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, si rinvia al prosieguo del parere; si evidenzia che lo stesso è ampiamente noto e dimostrato nella letteratura tecnico scientifica, rimandando per approfondimenti allo stesso PdGPO (Allegato 7.2 dell'Elaborato 7 e Elaborato 2), alle "Linee guida per la valutazione e il monitoraggio della compatibilità ambientale degli impianti idroelettrici con l'ecosistema fluviale" della Regione Piemonte, approvate con D.G.R. 16 marzo 2015, n. 28-1194 ed al documento "Impatti Ambientali delle Derivazioni Idriche - Norme tecniche" di ARPA Piemonte, datato Luglio 2015;

- circa le indicazioni progettuali da valutare contenute nell'istruttoria tecnica Prot. n. 44089 del 15.05.2012 dell'Ufficio Acque alla luce degli elementi conoscitivi disponibili in allora (che ad oggi non rappresentano più la migliore conoscenza tecnica disponibile), si rileva che è vigente il Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021 che rappresenta attualmente la migliore conoscenza tecnica disponibile per la valutazione delle pressioni significative degli impianti idroelettrici sui Corpi Idrici del Distretto Idrografico Padano; esso prevede una soglia di impatto significativo del 30% di sottensione del corpo idrico, unitamente al rapporto tra portata massima dell'impianto e portata media naturalizzata del corpo idrico, per la valutazione delle pressioni potenzialmente significative;
- in merito all'impatto cumulativo delle derivazioni sul Corpo Idrico cod. 04SS2N148PI - Torrente CORSAGLIA ed allo stato di utilizzo del corso d'acqua, occorre quindi procedere alla valutazione dell'impatto cumulativo delle derivazioni secondo la metodologia tecnica adottata a livello di Distretto Idrografico Padano, utilizzando la totalità del Corpo Idrico cod. 04SS2N148PI - Torrente CORSAGLIA, così come definito dal PdGPO e considerando la totalità dei prelievi esistenti;
- il rilascio del DMV e la realizzazione della scala di rimonta della fauna ittica sono obblighi normativi e non possono essere considerati come misura di mitigazione degli impatti ambientali; peraltro si rileva che per il DMV proposto, non è stato dimostrato che esso sia in grado di risolvere/mitigare le criticità segnalate nella precedente istruttoria tecnica e per la scala di rimonta della fauna ittica non sono stati forniti gli elaborati progettuali richiesti;
- non è stata inoltre indicata la "Potenza Installata di ogni singola turbina" come richiesto; anzi è stata erroneamente indicata una potenza installata di 567 kW, che corrisponde invece alla potenza nominale media annua; la potenza installata complessiva è presumibile sia di circa 1300 kW (superiore quindi a 1000 kW, con competenza paesaggistica in capo alla Regione Piemonte) applicando un rendimento dell'80% indicato in progetto alla potenza nominale massima teorica di 1660 kW;
- non è stato aggiornato il preventivo di connessione ENEL e la soluzione tecnica minima accettata, alla luce del nuovo quadro progettuale;
- come rilevato da ARPA Piemonte - Dipartimento Provinciale di Cuneo: "*In base alla carta delle acque pescabili della Provincia di Cuneo (settembre 2016), questo tratto di T. Corsaglia è classificato come acque secondarie salmonicole gestite FIPSAS . Secondo quanto riportato nei dati dei rilevamenti per la revisione della Carta Ittica Regionale nella stazione di San Michele M.vi (stazione rete di monitoraggio 028005 – CN243), si rileva la presenza di numerose specie, in maggioranza di origine autoctone: Vairone, Cobite, Gobione, Barbo, Barbo canino, Scazzone e una di origine alloctona (Trota fario). Sia il Vairone che lo Scazzone sono inseriti nell'allegato II(B) della Direttiva Habitat. In particolare lo Scazzone (Cottus gobio) è una specie di elevata valenza ecologica. Si tratta infatti di una specie bentonica reofila inclusa nell'Allegato II della Direttiva 92/43 CEE e nell'Allegato B del D.P.R. 357/97, particolarmente vulnerabile alle modifiche –anche limitate – nel regime di flusso delle acque e nella dinamica dei sedimenti". Di tali aspetti non si è assolutamente tenuto conto nella redazione degli elaborati progettuali e nel dimensionamento della scala di rimonta della fauna ittica;*
- la derivazione in progetto interessa il Torrente CORSAGLIA, in un tratto ove sono presenti molteplici prelievi idrici significativi, sia attivi che in corso di istruttoria;
- il progetto è ubicato sul Corpo Idrico 04SS2N148PI (Torrente CORSAGLIA) che risultava già nel 2010 "*a rischio di non raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale*" prefissati ai sensi della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE; "*in particolare, il Torrente Corsaglia nel tratto in questione risulta già in condizioni critiche nella situazione ante-operam*" e "*il rispetto degli obiettivi stabiliti dal Piano di Tutela della Acque della Regione Piemonte per il T. Corsaglia nel tratto in questione risulta di difficile attuazione già in condizioni ante-operam*";

- la Proposta di Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) della Regione Piemonte adottato con D.G.R. n. 10-6480 del 16.02.2018 consente di individuare l'impianto proposto "a rilevanza energetica media", rimandando ad una "valutazione di fattibilità dei singoli progetti secondo la metodologia ERA definita dalla Direttiva derivazioni";
- l'indice di utilizzo attuale del corpo idrico è pari al 23.79%; con la realizzazione dell'impianto in progetto supererebbe il 30% (36.87%);
- per quanto riguarda le modalità di prelievo, si rileva che la portata massima derivata (sottratta per circa 2.2 km al corso d'acqua) richiesta in progetto, risulterebbe presente in alveo per circa 70 giorni all'anno; di conseguenza, per circa l' 80% dell'anno, il regime idrico alla presa sarebbe appiattito sui soli valori del DMV previsto, per il quale non è stato dimostrato in modo oggettivo che sia in grado di risolvere/mitigare le criticità segnalate nella precedente istruttoria tecnica;
- il PdGPo indica che sul Corpo Idrico Cod. 04SS2N148PI denominato CORSAGLIA sono già presenti le seguenti PRESSIONI SIGNIFICATIVE (cfr. Elaborato 5 del PdGPo - *Elenco degli obiettivi ambientali per le acque superficiali e sotterranee*, ove sono riportate in forma tabellare le pressioni significative esistenti individuate per ogni C.I.; i codici identificativi delle pressioni insistenti sul C.I. è riportato invece nell'Elaborato 2 - *Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee*):
  - 2.4 - Diffuse - Trasporti e infrastrutture
  - 3 - prelievi
  - 3.6.1 - Prelievi/diversione di portata - Idroelettrico
  - 4.5.1 - Alterazioni morfologiche – Altro - Modifiche della zona riparia dei corpi idrici
  - 5.1 - Altre pressioni - Introduzioni di specie e malattie

*"Una pressione è definita "significativa" qualora da sola, o in combinazione con altre, contribuisce ad un impatto (un peggioramento dello stato) che può mettere a rischio il raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui all'art. 4, comma 1, della Direttiva 2000/60/CE, che comprendono il raggiungimento dello stato buono, il non deterioramento dello stato (...)"*; il PdGPo nell'Elaborato 2, Paragrafo 3.3.4 – PRELIEVI - Acque superficiali per il Codice WISE 3.6.1 - Tipo di pressione Prelievo/diversione di portata – IDROELETTRICO indica: *"Questo indicatore valuta solo la pressione del prelievo per uso idroelettrico che comporta la sottrazione significativa di acqua dal corpo idrico per estesi tratti. (...) La pressione è valutata come potenzialmente significativa in presenza di prelievi la cui portata massima concessa eccede la portata media naturalizzata del corpo idrico e che, singolarmente o nel loro complesso, comportano la sottensione di oltre il 30% dello stesso"*.

- secondo la metodologia descritta nel PdGPo, la PRESSIONE ESERCITATA DAI PRELIEVI AD USO IDROELETTRICO (codice WISE: 3.6.1) esistenti sul Corpo Idrico Cod. 04SS2N148PI denominato CORSAGLIA, allo stato ante operam, risulta NON SIGNIFICATIVA (la portata massima concessa sul corpo idrico eccede la portata media naturalizzata ma la percentuale di sottensione NON supera il 30%); con l'eventuale rilascio della Concessione n. 5738, la portata massima concessa sul corpo idrico eccederebbe la portata media naturalizzata ( $Q/Q_n = 154.84 \%$ ) e la percentuale di sottensione supererebbe il 30% ( $S/L = 36.87 \%$ ), per cui la PRESSIONE DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI PRESENTI ALLO STATO POST OPERAM SUL CORPO IDRICO Cod. 04SS2N148PI denominato CORSAGLIA RISULTEREBBE POTENZIALMENTE SIGNIFICATIVA, secondo la definizione data dal PdGPo: *"Una pressione è definita "significativa" qualora da sola, o in combinazione con altre, contribuisce ad un impatto (un peggioramento dello stato) che può mettere a rischio il raggiungimento degli obiettivi ambientali di cui all'art. 4, comma 1, della Direttiva 2000/60/CE, che comprendono il raggiungimento dello stato buono, il non deterioramento dello stato (...)"*; nel post operam, con l'eventuale approvazione della Derivazione n. 5738, si avrebbe quindi un netto



incremento delle PRESSIONI sulle percentuali di sottensione (+ 55%) facendole diventare POTENZIALMENTE SIGNIFICATIVE: il Progetto della ditta CLEAR ENERGY S.r.l. pertanto risulta "in contrasto con gli Elaborati di detto Piano e, in particolare, con gli obiettivi di qualità ed i contenuti di cui al Programma di misure dell'Elaborato 7 del Piano medesimo".

- con riferimento all' "Applicazione linee guida Direttiva Derivazioni", si rileva che l'impatto del progetto risulta classificato come RILEVANTE e l'intervento, mediante l'utilizzo del "metodo ERA applicato all'analisi impatto-stato qualitativo del corpo idrico che permette di definire l'idoneità di una derivazione in un corpo idrico classificato", ricade nell'area di ESCLUSIONE e, pertanto, "non è realizzabile in via ordinaria". Considerato che l'applicazione di tale direttiva costituisce "la condizione minima necessaria per verificare la compatibilità delle derivazioni oggetto delle istanze di nuova concessione (...) rispetto alle finalità ed agli obiettivi previsti dalle disposizioni di Legge e di Piano, nonché rispetto alle prescrizioni formulate in sede comunitaria" e visti i risultati ottenuti dall'applicazione del metodo ERA all'analisi di impatto-stato qualitativo del corpo idrico (previsto nel PdGPo), si ritiene sussista un rischio specifico rilevante tale da ritenere che la realizzazione dell'intervento proposto sul sito in questione possa determinare effetti deteriori sulla qualità ambientale del corpo idrico, che già nel 2010 risultava "a rischio di non raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale";
- il parere vincolante (rilasciato ai sensi dell'art. 96, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - art. 7, comma 2 del R.D. 11.12.1933, n. 1775 e s.m.i.) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po espresso con Prot. n. 6935 del 21.11.2018 risulta essere NEGATIVO in quanto "l'impatto della derivazione pregiudica il mantenimento dell'obiettivo di qualità del corpo idrico interessato dalla derivazione stessa" ed il prelievo non è "compatibile con quanto previsto dalla pianificazione vigente, ai fini del raggiungimento degli obiettivi per il corso d'acqua in oggetto, previsti dal PdGPo e/o dal PBI";

#### In conclusione si ritiene che:

- sulla base della documentazione progettuale agli atti, il progetto deve essere sostanzialmente rivisto, in quanto non raffigurante un veritiero contesto ambientale, che ha subito notevoli modificazioni nello stato dei luoghi, a seguito dell'evento alluvionale del Torrente Corsaglia nel novembre 2016;
- sussista un rischio specifico rilevante tale da ritenere che la realizzazione dell'intervento proposto sul sito in questione possa determinare effetti deteriori sulla qualità ambientale del corpo idrico;
- valutato il livello di rischio e le ricadute potenziali derivanti dal progetto, in applicazione del Principio di Precauzione di cui all'art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ed all'art. 301 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., **il progetto presentato non ha i presupposti per il rilascio della concessione di acqua pubblica e per una pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale, né per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per realizzare e mettere in esercizio le opere in esame;**

Come stabilito dall'art. 14 quater della legge 241/1990 e s.m.i., nella medesima riunione, è stata fornita la seguente indicazione di modifica progettuale necessaria ai fini dell'assenso:

- in considerazione dei livelli di rischio e delle ricadute potenziali derivanti dalla realizzazione del progetto proposto sul Corpo Idrico Cod. 04SS2N148PI denominato CORSAGLIA, si specifica che deve essere individuata - nei limiti di cui all'art. 14.3 del D.M. 10.09.2010 - una soluzione progettuale di minor impatto su tale Corpo Idrico (conformemente al PdGPo) ovvero una diversa localizzazione in contesti meno impattati. Un eventuale nuovo progetto (per cui andrà presentata una nuova istanza di Concessione), dovrà in ogni caso fornire le adeguate garanzie di compatibilità con gli obiettivi di tutela quali-quantitativa del corpo idrico interessato previsti dalla normativa vigente e con quanto sopra riportato.

Come disposto dall'art. 10 bis L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., con nota provinciale prot. n. 92945 del 20.12.2018, sono stati comunicati ai proponenti i motivi ostativi all'accoglimento delle rispettive istanze, così come riferiti nel corso della Conferenza dell'11 dicembre 2018, informandoli altresì del diritto di presentare le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi medesimi.

**Si dà atto che**, nel termine assegnato, non sono state presentate osservazioni da parte del proponente circa i motivi ostativi formulati.

**Atteso che** tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Dato atto che**

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014;

**Richiamata** la normativa di legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

**Visto** il Decreto del Presidente della Provincia n. 15 del 31 gennaio 2018 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

**Atteso** che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

**Visti:**

- il D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i. "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il D.Lgs. 16.03.1999, n. 79 "Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- il D.M. 13.10.2003 "Conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.a. dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, già attribuita all'Enel S.p.a. con decreto del 28 dicembre 1995, e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel S.p.a., alle disposizioni di legge emanate dopo tale data";
- il D.M. 10.09.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- la Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive-TICA);
- la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- il D.Lgs. 03.03.2011, n. 28 "Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- la legge 09.01.1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e s.m.i.;
- la legge 23.07.2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";
- la D.G.R. 30.01.2012, n. 5-3314 "Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile";
- il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della L.15.03.1997 n. 59";
- la L.R. 26.04.2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. 112/98"
- il D.Lgs. 01.08.2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e s.m.i.;

- il D.P.R. 12.04.1996 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale" e s.m.i.;
- il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante 'Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6.7.2002 n. 137" e s.m.i.;
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)";
- il R.D.25.07.1904, n. 523 "Testo unico sulle opere idrauliche" e s.m.i.;
- il R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.i.;
- il D. Lgs 12.07.1993, n. 275 "Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche" e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R "Regolamento regionale recante disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)" e s.m.i.;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 1/2016 di approvazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po;
- la deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17.12.2015, di adozione della Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano";
- il D.P.G.R. 25.06.2007, n. 7/R - "Regolamento regionale recante: Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica" e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 17.07.2007, n. 8/R - "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29.12.2000, n. 61)";
- la Legge 24.12.1976, n. 898 "Nuova regolamentazione delle servitù militari" e s.m.i.;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia urbanistica" e s.m.i.;
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e s.m.i.;
- la L.R. 29.12.2006, n. 37 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006" e s.m.i.;
- la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- lo Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

**Valutate** le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 15 maggio 2012 e dell'11 dicembre 2018, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente ed i pareri pervenuti nell'ambito delle stesse.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

## **DETERMINANO**

**1. DI RICHIAMARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

- 2. DI ESPRIMERE GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di impianto idroelettrico sul Torrente Corsaglia tra Cascina Isola e Cascina La Gatta nei Comuni di San Michele Mondovì e Lesegno, presentato in data 14 marzo 2012, con prot. n. 24972, della ditta **Clear Energy S.r.l.**, con sede legale in C.so Statuto n. 2/c – 12084 MONDOVI', per le motivazioni ampiamente e diffusamente illustrate ed argomentate nei punti a) e b) alle premesse, nonché negli Allegati 1, 2, 5, 6 e 7, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
- 3. DI DINIEGARE**, per le medesime motivazioni, ed alla luce di quanto previsto:
- dall'art. 19, comma 1, lettera a) del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i. "*incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni della pianificazione nazionale, regionale e degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione dei servizi idrici nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità*";
  - dall'art. 18 "*Criteri per il rilascio della concessione*", comma 1, lettere c) "*incidenza del prelievo sulle caratteristiche qualitative, quantitative e sulla conservazione degli habitat del corso d'acqua*", e) "*valutazione del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati*" e g) "*coerenza del prelievo con gli strumenti di pianificazione vigenti*" del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i.;
  - dall'art. 12 bis, comma 1 lettera a) del R.D. 11.12.1933, n. 1775 e s.m.i. (art. 96, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) il quale indica "*Il provvedimento di concessione è rilasciato se (...) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato*" e con gli artt. 76, comma 4 e 77, comma 10bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
  - dai principi di cui agli artt. 3ter e 3quater del medesimo D. Lgs 152/2006 e s.m.i.
  - dal **parere vincolante** (rilasciato ai sensi dell'art. 96, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - art. 7, comma 2 del R.D. 11.12.1933, n. 1775 e s.m.i.) dell'**Autorità di Bacino del Fiume Po** espresso con Prot. n. 6935 del 21.11.2018 che risulta essere **NEGATIVO** in quanto "*l'impatto della derivazione pregiudica il mantenimento dell'obiettivo di qualità del corpo idrico interessato dalla derivazione stessa*" ed il prelievo non è "compatibile con quanto previsto dalla pianificazione vigente, ai fini del raggiungimento degli obiettivi per il corso d'acqua in oggetto, previsti dal PdGPo e/o dal PBI";
- la **Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica ad uso energetico** ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i. in relazione al progetto di cui al precedente punto 2;
- 4. DI RIGETTARE**, conseguentemente, per inattuabilità, l'istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i. presentata da parte della ditta Clear Energy S.r.l.;
- 5. DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente, a tutti i soggetti del procedimento e al pubblico, mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 6. DI DARE ATTO** che la notifica di cui al punto 5. costituisce chiusura di tutti i procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e che siano di competenza della Pubblica Amministrazione.
- 7. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Al presente provvedimento sono allegato, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti, i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- nota prot. n. 90187 dell'11.12.2018 da parte del Settore Risorse del Territorio – Ufficio Acque (**Allegato n. 1**);
- nota prot. n. 90479 dell'11.12.2018 da parte del Settore Presidio del Territorio – Ufficio VIA (**Allegato n. 2**);
- nota prot. n. 87980 del 03.12.2018 da parte del Settore Presidio del Territorio - Polizia Faunistico Ambientale (**Allegato n. 3**);

- nota prot. n. 88134 del 03.12.2018 da parte del Settore Affari Generali - Ufficio Espropri (**Allegato n. 4**).
- contributo tecnico scientifico di **ARPA – Dipartimentale di Cuneo** con nota prot. ric. n. 90283 dell'11.12.2018 (**Allegato n. 5**).
- parere ex art. 7 del R.D. 1775/1933 e s.m.i. dell'**Autorità di Bacino del Fiume Po** con note prot. n. 3724/4.1 del 30.05.2012 e prot. ric. n. 85766 del 23.11.2018 (**Allegato n. 6**).
- nota prot. di ric. n. 90370 dell'11.12.2018 della **Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale di Cuneo** (**Allegato n. 7**).
- parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte - **Soprintendenza Per I Beni Architettonici E Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli** con nota prot. di ric. n. 44293 del 15.05.2012 (**Allegato n. 8**).
- nota prot. n. 90158 dell'11.12.2018 del **Comune di San Michele Mondovì** (**Allegato n. 9**).

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è consultabile presso l'ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche ai sensi del R.D. n. 1775/1933, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

**IL DIRIGENTE**

**(Ufficio Valutazione Impatto Ambientale)**

**Dott. Alessandro RISSO**

**IL DIRIGENTE**

**(Ufficio Acque ed  
Ufficio Controllo Emissioni ed Energia)**

**Dott. Luciano FANTINO**